

DECISIONE N. 4/92 DEL COMITATO DI COOPERAZIONE CEE-SAN MARINO
del 22 dicembre 1992

relativa a determinati metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione dell'accordo intermedio e alla procedura di ripespedizione delle merci verso la Repubblica di San Marino

(93/104/CEE)

IL COMITATO DI COOPERAZIONE,

visto l'accordo interinale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, in particolare gli articoli 7, paragrafo 3, lettere a) e c) e 13, paragrafo 8,

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2726/90 del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativo al transito comunitario⁽¹⁾, le merci comunitarie possono circolare conformemente alla procedura del transito comunitario interno qualora essa sia espressamente prevista da una disposizione comunitaria;

considerando che, conformemente alle disposizioni dell'accordo, occorre stabilire, da una parte, la procedura per la ripespedizione delle merci nella Repubblica di San Marino di cui all'articolo 7, paragrafo 3 dell'accordo e, dall'altra, i metodi di cooperazione amministrativa necessari al buon funzionamento dell'accordo stesso;

considerando che, tenuto conto dell'esperienza acquisita nella Comunità in materia di metodi di cooperazione amministrativa e di spedizione di merci all'interno del territorio comunitario, nella fattispecie occorre basarsi sui metodi utilizzati nella Comunità per garantire la libera circolazione delle merci all'interno della Comunità medesima;

considerando che le disposizioni adottate dalla presente decisione potranno essere riesaminate sia dal comitato di cooperazione, in funzione della situazione al 1° gennaio 1993, sia delle parti contraenti, nel quadro di un'eventuale revisione dell'accordo,

DECIDE:

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1

1. Nel quadro dell'attuazione dell'accordo interinale concluso tra la CEE e la Repubblica di San Marino, le

competenti autorità degli Stati membri e di San Marino collaborano applicando le disposizioni in materia di transito comunitario, fatte salve le disposizioni particolari previste qui di seguito.

2. In caso di applicazione della presente decisione, sugli atti di cauzione e sulle fidejussioni deve figurare la dicitura « Repubblica di San Marino ».

TITOLO II

CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

— dagli uffici comunitari abilitati ai sensi dell'accordo verso la Repubblica di San Marino

Articolo 2

1. Quando merci di cui all'articolo 1 destinate alla Repubblica di San Marino siano immesse in libera pratica in uno degli uffici doganali di cui all'allegato 1 dell'accordo deve essere rilasciato, a seconda dei casi, un documento T 2 SM oppure T 2L SM.

2. In caso di rilascio di un documento T 2 SM, l'operazione di transito comunitario termina all'ufficio abilitato dalle competenti autorità di San Marino.

3. In caso di rilascio di un documento T 2L SM, questo dovrà essere compilato in tre esemplari, in particolare per giustificare l'arrivo a San Marino delle merci cui si riferisce.

4. In applicazione del paragrafo 3, l'originale e una copia del documento T 2L SM sono consegnati all'interessato, mentre la seconda copia è custodita presso l'ufficio di partenza.

L'ufficio doganale che rilascia il documento T 2L SM in tre esemplari appone su di essi una delle seguenti menzioni:

- Rilasciato in tre esemplari
- Délivré en trois exemplaires.

L'interessato presenta alle competenti autorità di San Marino l'originale e la copia che gli sono stati consegnati, debitamente vistati.

⁽¹⁾ GU n. L 262 del 26. 9. 1990, pag. 1.

5. Le competenti autorità di San Marino provvedono a rispedire all'ufficio di partenza, secondo il caso e dopo averle vistate :

- una copia dell'esemplare n. 5 del documento T 2 SM ;
- la copia del documento T 2L SM.

— **dalla Comunità verso la Repubblica di San Marino**

Articolo 3

Al fine di giustificare la libera circolazione nella Comunità delle merci spedite con destinazione Repubblica di San Marino, si dovrà presentare alle competenti autorità di San Marino :

- i documenti T 2, T 2 ES o T 2 PT debitamente vistati dalle autorità dell'ufficio doganale di partenza, oppure
- l'originale del T 2L, T 2L ES o T 2L PT, oppure
- un documento di valore equivalente.

TITOLO III

CIRCOLAZIONE DELLE MERCI TRA SAN MARINO E LA COMUNITÀ

Articolo 4

1. Quando le merci siano presentate alle competenti autorità di San Marino per essere spedite nella Comunità, tali autorità rilasciano un documento T 2, un documento T 2L o un documento di valore equivalente che sarà

presentato all'ufficio di entrata nella Comunità per giustificare la libera pratica nella Repubblica di San Marino.

2. Quando merci preventivamente introdotte nella Repubblica di San Marino scortate da un documento T 2 ES o T 2 PT, T 2L ES o T 2L PT siano presentate alle competenti autorità di San Marino per essere spedite nella Comunità, tali autorità devono rilasciare un documento di valore equivalente, che faccia riferimento al documento che accompagnava le merci al loro arrivo nella Repubblica di San Marino. Questo documento T 2L ES, T 2 LPT, 2 TLES o T 2L PT dovrà essere presentato all'ufficio di entrata nella Comunità.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1993 e sarà applicabile a decorrere dal 1° aprile 1993. Conformemente alle conclusioni della presente riunione del comitato di cooperazione CEE-San Marino, sono adottate disposizioni transitorie per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1993.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1992.

Per il comitato di cooperazione

Il Presidente

Pietro GIACOMINI